



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 50 DEL 16/03/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA LEVANTINA. DIVIETO E RISERVA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON LIMITATE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Levantina è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Visto la pervenuta richiesta motivata di adeguamento della disciplina della sosta;

Considerato che su via Levantina in prossimità del civico 107, in adiacenza all'intersezione con via Asolo insiste uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria, e che in continuità a questo è presente uno stallo riservato alle operazioni di carico e scarico di merci;

Valutate le mutate contemporanee mutate necessità della capienza del suddetto stallo di sosta per il carico scarico di merci in relazione al numero ed alle tipologie di attività produttive nell'area;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con particolare riguardo alla suindicata categoria di utenti;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

Che sul margine nord di via Levantina, in prossimità del civico 107, venga individuato uno stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, riservato ex art. 188 del codice della strada all'uso esclusivo del contrassegno n. IP/2016/958 (intestatario A.F.).

Lo stallo di cui al periodo precedente, dovrà essere ricavato in adiacenza al preesistente stallo lo stallo riservato alla sosta generica dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, riducendo la lunghezza del contiguo stallo attualmente riservato alle operazioni di carico e scarico merci (rif. Figura 445/C art. 149 del D.P.R. n. 495/1992).

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.